

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2011, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R (Nuovo regolamento regionale di cassa economale)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 80-1925 del 20 aprile 2011

emana

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R (Nuovo regolamento regionale di cassa economale).

Art. 1.

(Integrazioni all'articolo 2 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, sono aggiunte, infine, le seguenti:

“d bis) Settore Protezione civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.);

d ter) Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli).”.

Art. 2.

(Integrazioni all'articolo 10 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, è inserita la seguente:

“d bis) acquisti di materiale di consumo necessari al funzionamento dei vivai e dei cantieri forestali;”.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, dopo le parole: “lettere a), b), c), d)”, sono inserite le seguenti: “d bis)”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 21 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, è sostituita dalla seguente:

“a) acquisto di materiali specifici, per la sistemazione e la conservazione delle raccolte di proprietà o in uso al Museo, nonché per l'attività scientifica, didattica, divulgativa e ostensiva del Museo stesso, nel limite di euro 3.000,00;”.

Art. 4.

(Inserimento degli articoli 21 bis e ter nel regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R)

1. Dopo l'articolo 21 del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 19/R, sono inseriti i seguenti:

“Art. 21 bis. (Settore Protezione Civile e sistema anti incendi boschivi AIB)

1. Tramite la cassa economale periferica del Settore Protezione Civile e sistema anti incendi boschivi (A.I.B.) di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d bis), si fa fronte alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), d) ed h), nei limiti e con le modalità ivi previste.

Art. 21 ter. (Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli))

1. Tramite la cassa economale periferica del Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli) di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d ter), si fa fronte alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), d bis), h) ed l) nei limiti e con le modalità ivi previste.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 21 aprile 2011.

Roberto Cota